



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

La Rettrice

Anno 2026

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE STIPENDIALE AI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2025.

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 ed in particolare l'art. 6 rubricato "Autonomia delle Università";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 6 "Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo", commi 7, 8 e 14, e 8 "Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari";

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n.232, "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n.240";

VISTO il "Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n.232", emanato con D.R. del 11 gennaio 2021, n. 16 - prot. n. 9506 e modificato con D.R. del 7 gennaio 2025, n.1 e con D.R. del 7 aprile 2025, n. 398;

VISTA la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che all'art. 1, comma 629;

VISTE le note ministeriali prot. n. 13022 del 12 novembre 2020 e prot. n. 202441 del 29 luglio 2021;

VISTO il documento relativo alla procedura di verifica dei requisiti con controllo a campione deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2025, previo parere del Senato accademico del 18 aprile 2025 e adottata con D.R. del 14 aprile 2025, n.430;

CONSIDERATO che i soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori che hanno maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal presente bando;

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall'art.2 comma 2 del regolamento, in relazione al periodo di valutazione sono considerati i seguenti periodi: "Per le attività didattiche le annualità di riferimento decorrono dal 1° settembre al 31 agosto successivo; per le altre attività istituzionali svolte il riferimento è agli anni accademici conclusi alla data di maturazione dell'anzianità; per le attività di ricerca si fa riferimento al biennio, o triennio,

Area Persone e Organizzazione

Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore"

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

Tel+39 055 2757612-294-301-304-306-307-308--313-431 |

e-mail: personaledocente@unifi.it, incarichi@unifi.it

posta certificata: personale.docente@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



solare precedente alla data di maturazione dell'anzianità utile.”;

CONSIDERATO di dover procedere all'attivazione della procedura valutativa per l'attribuzione della classe stipendiale per professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità utile nel secondo semestre 2025, in particolare dal 1° luglio al 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che il richiamato regolamento di ateneo all'art. 6 “Norma transitoria” stabilisce una disciplina specifica per la procedura di valutazione, finalizzata all'attribuzione della classe stipendiale, limitatamente ai primi due anni di applicazione, ossia fino all'anno accademico 2022/2023;

DECRETA

Art.1

Indizione della procedura

1. E' indetta la procedura di valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Firenze ai sensi del “Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n.232” (nel seguito Regolamento), emanato con D.R. del 11 gennaio 2021, n. 16 - prot. n. 9506 e modificato con D.R. del 7 gennaio 2025, n.1 e con D.R. del 7 aprile 2025, n. 398 e nel rispetto alle previsioni di cui al presente bando.

Art.2

Requisiti di partecipazione

1.Possono partecipare alla procedura di valutazione i professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale nel secondo semestre 2025, in particolare dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, i cui nominativi sono riportati nell'elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2.Possono altresì partecipare coloro che hanno maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale precedentemente al 1° gennaio 2025 e che non abbiano presentato domanda per le precedenti procedure bandite dall'Ateneo ai sensi di quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art.3 comma 2 del Regolamento oppure abbiano avuto precedente valutazione negativa come previsto dall'art.4 comma 6 dello stesso Regolamento. Per tale personale, il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno. I nominativi di tale personale sono riportati nell'**Allegato 1**.

3.Possono altresì partecipare alla presente procedura coloro che hanno maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale nel primo semestre 2025 e che non hanno presentato domanda per il bando emanato con D.R n. 1134/2025, fermo restando, ai fini



della valutazione, il relativo periodo di riferimento. L'elenco di tali soggetti è riportato nell'**Allegato 2** che costituisce parte integrante del presente provvedimento. In caso di mancata presentazione della domanda da parte di questi ultimi docenti, la richiesta di attribuzione della classe potrà essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma 2 del Regolamento.

4. Il periodo di riferimento utile per la valutazione di ciascun partecipante è riportato negli allegati elenchi, per ciascun nominativo ed è individuato ai sensi dell'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 2 del Regolamento.

5. Nella maturazione del periodo non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che hanno dato luogo ad una temporanea interruzione di carriera.

Art. 3

Requisiti per la valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, ciascun partecipante ai fini del conseguimento della valutazione positiva alla presente procedura deve soddisfare i seguenti requisiti nel periodo di riferimento come indicato per ciascun nominativo negli allegati al presente bando:

a) assolvimento dei compiti didattici affidati nel periodo di riferimento della valutazione, in relazione allo stato giuridico, come nel seguito indicato:

a.1. per i professori a tempo pieno: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore annue di cui almeno 96 ore di didattica frontale. Per i professori a tempo definito: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore annue di cui almeno 64 ore di didattica frontale. L'impegno per l'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola, membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio, Coordinatore e membro del Presidio di Qualità dell'Ateneo è equiparato a quello dei docenti a tempo definito. Tale equiparazione può essere riconosciuta ai delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita. Per il Coordinatore e i membri del Presidio di Qualità di Ateneo la riduzione delle attività non può essere superiore al 30%.

I professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 riservano annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.

a.2. per i Ricercatori: aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica;

b) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze



documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

c) pubblicazione di almeno due lavori nel triennio precedente. Sono considerate pubblicazioni utili quelle corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE. È sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto almeno 120 ore annue di attività didattica e per i ricercatori che hanno svolto almeno 60 ore annue di attività didattica frontale. Nel caso di valutazione biennale è richiesta la pubblicazione di almeno un lavoro nel biennio precedente.

d) assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

2. In relazione a quanto disposto dalla norma transitoria di cui all'articolo 6 del Regolamento,

a) fino all'a.a. 2022/2023, il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 ore per il tempo definito, ad eccezione dei professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 per i quali è fermo l'obbligo di riservare annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.

b) fino all'a.a. 2022/2023, in relazione all'accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento, sono sufficienti nove presenze nel triennio oppure sei sedute nel caso di valutazione biennale, oppure, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.

3. Ferme restando le specifiche ipotesi disciplinate nei successivi commi del presente articolo, limitatamente ai periodi di aspettativa, anche ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di congedo, di fuori ruolo per i quali è comunque prevista la maturazione dell'anzianità di servizio, la richiesta di partecipazione riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

4. I periodi di aspettativa obbligatoria di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché gli specifici incarichi in qualità di esperto presso l'Amministrazione affari esteri previsti nell'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 sono considerati di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la richiesta di partecipazione dà atto dell'effettivo svolgimento dell'incarico assunto.

5. I periodi di aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca di cui all'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono considerati di effettivo servizio. La richiesta di partecipazione riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

6. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono considerati di effettivo servizio. Limitatamente a tali



periodi, la richiesta di partecipazione riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

7. Per le ipotesi di aspettativa, congedo o fuori ruolo disciplinate dai commi da 3 a 6 del presente articolo, per un periodo complessivo pari o superiore a sei mesi, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio. Per i periodi di aspettativa di cui al comma 4 del presente articolo, non è richiesto l'assolvimento del requisito relativo alle pubblicazioni di cui al comma 1 lett. c).

8. In caso di assenza per malattia, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio e qualora l'assenza risulti pari o superiore a sei mesi non è richiesto l'assolvimento del requisito relativo alle pubblicazioni, di cui al precedente comma 1 lett. c).

9. In caso di congedo obbligatorio di cui al capo III (congedo di maternità) e all'art. 28 (congedo di paternità alternativo) del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

10. I partecipanti che hanno preso servizio presso l'Università degli Studi di Firenze a seguito di trasferimento o mobilità interuniversitaria, dovranno specificare nella richiesta i periodi di effettivo servizio presso altro Ateneo. Nel caso di controllo a campione di tali partecipanti, l'Amministrazione procede alla richiesta di verifica dell'adempimento degli obblighi istituzionali all'Ateneo di provenienza in relazione a quanto disposto dalla specifica regolamentazione interna di quello stesso Ateneo.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata **utilizzando esclusivamente il modulo telematico a cui si accede tramite il link disponibile alla seguente pagina intranet:**

<https://intranet.unifi.it/personale-docente-e-ricercatore/rapporti-di-lavoro-personale-docente-e-ricercatore-di-ruolo/attribuzione-scatti-stipendiali>

2. Al modulo si accede tramite le credenziali uniche di ateneo.

3. Alla chiusura della domanda sarà possibile scaricare un file pdf della stessa. In ogni caso il sistema prevede l'invio della domanda tramite posta elettronica alla casella di posta istituzionale del richiedente, per conferma dell'invio.

4. La richiesta di partecipazione deve essere inoltrata **a pena di esclusione entro le ore 13.00 del 23 aprile 2026.**

Art. 5

Verifica del possesso dei requisiti, approvazione atti e decorrenza dell'attribuzione della classe stipendiale

1. La verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 avviene con un controllo a campione mediante procedura definita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28



marzo 2025, previo parere del Senato Accademico del 18 marzo 2025 e adottata con D.R. del 14 aprile 2025, n.430.

2. Il campione è individuato mediante un'estrazione, da effettuarsi alla presenza del Dirigente dell'Area Persone e Organizzazione o suo delegato, secondo procedura informatizzata, in misura pari al 3%, da arrotondare all'unità superiore, delle istanze presentate e ammesse alla procedura. Dell'estrazione viene redatto un verbale assunto agli atti dell'Amministrazione.

3. Dell'esito del controllo a campione viene stilato apposito verbale assunto agli atti dell'Amministrazione.

4. All'esito della verifica di cui al comma 1, gli atti sono approvati con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, adottato entro 60 giorni dalla scadenza del bando.

5. Gli effetti giuridici dell'attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto all'attribuzione della classe stipendiale. Gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto stesso.

6. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 60 giorni successivi.

7. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è versata al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.

8. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere nuovamente presentata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

Articolo 6

Trattamento dati personali

1. L'informativa per il trattamento dei dati personali del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo strutturato dell'Università di Firenze ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home page>Ateneo>Protezione dati, al seguente link: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>.

Articolo 7

Responsabile del procedimento

1. L'unità amministrativa di riferimento è l'Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore", il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Simona Renai, indirizzo e-mail: personaledocente@unifi.it.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Art. 8
Pubblicità

1. Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo; il bando, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato altresì alla pagina intranet dedicata <https://intranet.unifi.it/it/personale-docente-e-ricercatore/rapporti-di-lavoro-personale-docente-e-ricercatore-di-ruolo/attribuzione-scatti-stipendiali>

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci